



PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Brescia

N. _____

Sentenza C. Cassazione

n. 1339 del 13.11.1989

cf. FERRI Cesare CATINI Luigi
STEPANOFF Alessandro

op. cit. Stato di Brescia 28.05.1975
e omicidio BUZZI

111

(7)



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

5584

UFFICIO DELLA CANCELLERIA

UFFICIO COPIE

N. **017791** di Prot.

Roma, **13 NOV. 1998** 19

Risposta a nota del *Vs. Fax del 10.11.98* N. Alleg.

OGGETTO: Rilascio copia della sentenza N. **5583/90 Pen.** *A. SPINOSI - ROMA*

REPUBBLICA DELLA REPUBBLICA
BRESCIA
21. NOV. 1998
R.º

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
 TRIBUNALE DI BRESCIA
 DOTT. FRANCESCO PIANTONI
 25100 BRESCIA

In esito alla nota sopraindicata invio copia della sentenza richiesta.

per IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
(F. FILIPPI SCARPINO)

Una Pen



Prot 3964

PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI BRESCIA

Alla Corte Suprema di Cassazione
Ufficio Copie
Roma

Ad uso processuale, si richiede copia della sentenza nr. 1339 emessa
dalla Corte Suprema di Cassazione in data 13.11.89. (N. Rg. Gen. 20386/89)

1° Per

Brescia, 09.11.98

IL PUBBLICO MINISTERO
(Dott. Francesco PIANTONI -SOST)

POSTA
pag 47

Milano n. 10
13.11.89

1584-



5573

REPUBBLICA ITALIANA

Udienza pubblica

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

del 13.11.89

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I/a PENALE

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

N. 1339

Dott. **ROBERTO CARNEVALE** Presidente

1. Dott. **UMBERTO TOSCANI** Consigliere

REGISTRO GENERALE

2. » **UMBERTO FELICIANGELI** »

N. 20386/89

3. » **GIORGIO LATANZI** »

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

4. » **GIOVANNI LUBRANO DIRICCO** »

ha pronunciato la seguente

Rilasciata copia studio
al Sig. **Muslie**
per diritti L. 8000

SENTENZA

sul ricorso proposto da :

Il **21.08.1990**
IL CANCELLIERE

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO
DI BRESCIA nel procedimento a carico di:

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

1) **FERRI CESARE** n. a Milano il 7.6.1951;

Rilasciata copia studio
al Sig. **PAOLI**

2) **LATINI SERGIO** n. Cusarò (Varese) il 21.7.1950;

per diritti L. 22.000

3) **STEPANOFF ALESSANDRO** n. Milano il 21.2.53;

Il **2 AGO 1990**
IL CANCELLIERE

avverso la sentenza emessa dalla corte di assise di ap-
pello di Brescia il 10.3.89, con la quale i predetti
imputati venivano assolti dai reati loro ascritti
per non avere commesso il fatto;



Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere



Umberto Feliciangeli;

Udito, per la parte civile, l'avv. Francesco Lode,
Alfredo Galasso; Andrea Ricci;
Gen. Cap. Stato (Paolo Di Zaccaria)

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale di Pagliarulo


che ha concluso per l'innocenza del ricorso

Udit i difensor aw ti

Paolo Paoli

Carlo Motta Fasini

Ruggiero De Gaetano



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Per contestare l'aggressività dei movimenti terroristici di estrema destra, espressa in Brescia con ripetuti attentati e aperte minacce, - particolarmente esplose nel corso dei funerali di Ferrari Silvio, giovane militante dell'eversione di destra deceduto in seguito all'esplosione intempestiva di un ordigno da lui stesso trasportato -, le confederazioni sindacali e il comitato antifascista della città indicavano per il 28.5.74 uno sciopero generale e una manifestazione unitaria da tenersi in piazza della Loggia alle ore 10 della mattina di quel giorno.

Alle ore 10,12 del 28.5.74 un ordigno collocato in un cestino di rifiuti sito all'estremità della piazza, dove si erano assiepati numerosi manifestanti per ripararsi sotto i portici dalla pioggia, esplose, cagionando la morte di 8 persone e il ferimento di altre cento.

Secondo le prime indagini si riteneva che l'ordigno era stato collocato la mattina del 28.5 tra le 7 (ora in cui era stato effettuato lo svuotamento dei cestini) e le 8,30 (ora in cui era divenuto operativo il servizio di ordine per la manifestazione imminente.

1/a.- Pochi giorni dopo aveva luogo una fortunata operazione di polizia diretta alla repressione del terrorismo, dalla quale si riteneva di poter trarre utili spunti per le indagini relative all'eccidio.

Il 30.5.74/in ^{in fatti} località Pian del Rascino, dopo un conflitto a fuoco nel quale ~~decadeva~~ ^{decadeva} Esposti Giancarlo, ~~esceva~~ ^{esceva} di un giornale di Brescia, succedeva

SAZIO

militante di "avanguardia nazionale" (formazione terroristica di estrema destra), venivano tratti in arresto D'Intino Alessandro e Danieletti Alessandro ~~...~~ trovati in possesso di armi ed esplosivi, quest'ultimi del tipo ANFO, potenziato con TNT.

Vaghi peraltro gli elementi di corrispondenza possibili tra tale tipo di esplosivo e quello utilizzato secondi i periti per la consumazione dell'eccidio, costituito da esplosivo da mina a base di nitrato di ammonio con formulazione originaria comprendente TNT in bassa percentuale (propria di molte dinamiti commerciali) probabilmente poi rinforzato.

Indosso al cadavere di Esposti Giancarlo venivano, fra l'altro, trovate due fotografie formato tessera, che D'Intino Alessandro riferiva essere quelle di Ferri Cesare, militante dell'estrema destra eversiva allora inquisito per la sua appartenenza alla formazione denominata MAR diretta da Carlo Fumagalli e per l'attentato alla sede del PSI di via Crescenzago in Milano.

Al Ferri, - sottoposto per quest'ultime circostanze a perquisizione domiciliare e fermo di polizia giudiziaria il 31.5.74 e rilasciato il successivo 4.6 per mancata convalida -, veniva richiesto di dar conto di sé per la mattina del 28.5, ed egli riferiva di essersi trovato a Milano, presso l'università cattolica, ove si era recato per seguire un esame che l'interessava e dove aveva incontrato un suo ex insegnante del liceo, il prof. Paolo Paolini.

1/b.- Per le vicende ora esposte la fotografia di Ferri Cesare con altre appariva sulle pagine della cronaca di un giornale di Brescia, suscitando l'atten-



zione di un prete della parrocchia S. Maria Canchera, (la cui omonima chiesa é sita a circa un km. da piazza della Loggia), don Marco Gasparotti, in quale riteneva di ravvisar^{l'immagine di} un giovane che, poco dopo le 8,30 del 28.5, si era intrattenuto nella chiesa.

Il sacerdote dopo qualche tempo (circa un mese) si metteva in contatto con l'autorità giudiziaria inquirente, cui forniva le informazioni sul giovane individuato nella fotografia, con il quale egli aveva avuto modo di ~~incontrarsi~~ ^{soffermarsi,} mostrandogli i dipinti della chiesa ai quali ^{quello} si era mostrato interessato.

Considerata tale emergenza venivano esperite ricerche del Ferri Cesare, il quale peraltro, - dopo una ulteriore perquisizione domiciliare ~~eseguita~~ ^{eseguita} / il 25. 6.74 nei suoi confronti nell'ambito delle indagini sui MAR e sull'attentato di ~~MI~~ Milano (di cui si é detto) -, sin dal 10.7.74 risultava irreperibile, perché (come poi si accerterà) espatriato con documenti falsi.

Tuttavia il Ferri, ^{essendo stata divulgata dalla stampa la notizia che egli era stato} tramite il suo difensore, ^{VISTO a BRESCIA,} proponeva il suo alibi, secondo il quale egli la mattina del 28.5.74, verso le ore 9 era stato prelevato a casa dall'amico Stepanoff Alessandro (^{impiegato} ~~operante~~) presso il mercato ortofrutticolo, ma iscritto anch'egli all'università seppur con una frequentazione presso che nulla. Verso le 9,30 era giunto all'università e si era recato all'istituto di filosofia (avente una sede autonoma) dove aveva incontrato Roberto Grioni. Quindi si era recato alla sede propria dell'università, dove aveva incontrato il prof. Paolini e altri studenti. Successivamente ^{si era recato} al palazzo di giustizia nella speranza di ottenere un permesso per l'espatrio temporaneo.



L'alibi veniva verificato positivamente con le deposizioni dello Stepanoff, del Grioni, del prof. Paolini (che peraltro veniva sentito successivamente agli altri per una sua temporanea assenza) e di altri studenti, taluni dei quali saranno poi chiamati (quando il Ferri tornerà in Italia) a una ricognizione dello stesso, positivamente esperita.

Tuttavia, sia nel corso delle assunzioni delle testimonianze, sia in seguito (nel corso della tormentata vicenda processuale) apparivano delle contraddizioni le quali formeranno oggetto di specifiche attenzioni e di contrastanti valutazioni.

A una prima contraddizione dava luogo la deposizione dello Stepanoff, il quale dichiarava di essere andato a prelevare il Ferri a casa con la sua auto la mattina del 28.5, come da accordi precedentemente presi, dal momento che egli aveva previamente ottenuto un permesso dal suo datore di lavoro, Carminati Ezio, per sostenere un esame all'università ~~mentre~~ ^{mentre} le attività del mercato erano state sospese (in buona parte) da uno sciopero durato dal 24 al 28.5.

Ma il Carminati negava di avere dato alcun permesso e affermava la presenza al mercato del suo dipendente (come di altri) quantomeno sino alle dieci circa della mattina. In un confronto però il Carminati era meno deciso, e affermava di non ricordare il permesso e affidava l'affermazione della presenza dello Stepanoff anche per il mattino del 28.5 a una sua supposizione, dato che negli altri giorni dello sciopero il dipendente era stato presente.

Berette Adele e Lo Re Stefano (altri dipendenti del Carminati) affermavano rispettivamente che lo Stepanoff era stato assente il 27 o il 28, la prima, e che era stato presente tutti i giorni, il secondo.

Zumbini Manuela sosteneva di essere stata presente all'incontro del Ferri con il prof. Paolini, ma la sua deposizione appariva lacunosa e in seguito era contrastata da quella di Rapetti Daniela, la quale confermando di avere incontrato il Ferri (che poi riconoscerà personalmente), affermava anche di essere stata presente al suo incontro con il prof. re, escludendo la presenza della Zumbini.

Federici Antonio dichiarava che la sera del 27.5 si era trovato a giocare con il Ferri e altri a carte e che aveva declinato una richiesta del primo di accompagnarlo l'indomani all'università. Ma successivamente il Federici affermerà che, dopo la sua deposizione, il Ferri gli aveva fatto notare che l'episodio si era verificato non la sera del 27, ma qualche giorno prima, e soggiungeva che ciò era possibile perché in quel periodo lui, il Ferri e altri erano soliti ritrovarsi per giocare alla sera.

Il 5.9.74 il Ferri si costituiva e poco dopo veniva sottoposto a ricognizione formale da parte della Rapetti Daniela e altri testi che l'avevano incontrato all'università (come si è detto), e da parte di don Marco Gasparetti. Questi riconosceva l'imputato, ma con qualche riserva, osservando che il giovane non aveva (a differenza di quello incontrato in chiesa) barba e baffi, era pallido e non abbronzato e appariva sensibilmente dimagrito.

Quest'ultima notazione veniva fatta anche dalla Rapetti.

l/c.- Il procedimento per l'eccidio promosso nei confronti del Ferri di seguito alla testimonianza del Gasparetti subiva una svolta, perché il 6.3.75 sopravveniva la confessione di Papa Angelino (un pre-

giudicato comune successivamente politicizzatosi) il quale chiamava in correità Buzzi Ermanno (di trascorsi delinquenziali simili). L'istruttoria veniva conclusa il 17.5.77 dal giudice istruttore del tribunale di Brescia, il quale proscioglieva con ampia formula il Ferri e disponeva il rinvio a giudizio, oltre che del Papa Angelino e del Buzzi, di Papa Raffaele, Ferrari Fernando (fratello di Ferrari Silvio), Ferrari Mauro, De Amici Marco e Gussago Arturo.

La corte di assise di Brescia il 2.7.79 affermava la responsabilità di Papa Angelino e del Buzzi, condannandoli alle pene ritenute di giustizia. Assolveva dubitativamente Papa Raffaele e con ampia formula gli altri.

La corte di assise di appello il 2.3.82 confermava le assoluzioni pienamente liberatorie e le estendeva ai due Papa, mentre dichiarava non doversi procedere nei confronti del Buzzi Ermanno, assassinato il 13.4.81 nel carcere di Novara.

In sede di rinvio la corte di assise di appello di Venezia concludeva il 19.4.85 il giudizio, assolvendo con formula dubitativa Papa Angelino, De Amici Marco, Ferrari Fernando, e con ampia formula il Papa Raffaele.

1/d. - Per l'omicidio di Buzzi Ermanno, - assassinato con strangolamento durante l'ora d'aria il 13.4.81 (due giorni dopo il suo trasferimento nel carcere di Novara da quello di Brescia, nonostante le sue richieste e pressioni in senso contrario) da Tuti Mario e Concutelli Pierluigi, noti e temibili personaggi dell'eversione nera, veniva promosso procedimento nei confronti

deklarazioni del Latini.
di costoro.

Izzo Angelo, - ritenuto come collaboratore negli
Illuti e il Concutelli si assumevano ^{affermando} immediata-
mente la responsabilità esclusiva del fatto, ~~che~~
che la vittima era un "infame", infiltratosi nelle file
fasciste e un omosessuale. Il solo Concutelli faceva una
generica allusione anche al ruolo di confidente dei ca-
rabinieri di Brescia svolto dal Buzzi.

Tuttavia una comunicazione giudiziaria per l'omi-
cidio raggiungeva Latini Sergio, delinquente comune poli-
ticizzatosi nelle carceri, tanto da divenire un collabo-
ratore del giornale "QUEX" divulgato dai detenuti "neri".
In seguito però il Latini aveva mutato atteggiamento ren-
dendosi disponibile alla collaborazione e per tale sua
diversa condotta aveva finito per ottenere il 10.2.82
la liberazione condizionale, che gli aveva permesso di
andare a vivere con la moglie sposata ~~conosciuta~~ nel cor-
so della detenzione.

Il Latini, per quanto riguarda l'omicidio del
Buzzi, rivelava al PM. di avere appreso che Bonazzi Ed-
gardo aveva confidato a Izzo Angelo di avere concorso
nel fatto insieme ad Azzi Nico e Invernizzi Giorgio.

Tale propalazione non trovava affidabili confer-
me, talché la corte di assise di Novara, con sentenza
19.12.85, divenuta definitiva, dichiarava la responsabi-
lità di Tutti e Concutelli e assolveva gli altri accu-
sati per non avere commesso il fatto.

l/e. - La vicenda processuale per la strage di
Brescia e quella per l'omicidio di Buzzi Ermanno nel
carcere di Novara, conclusasi come si è ora detto,
venivano tuttavia riaperte per i nuovi elementi furni-
ti dalle rivelazioni fatte da Izzo Angelo, seguite dalle
nelle carceri di Trani dal Latini, il quale gli aveva ri-

altre

Le dichiarazioni del Latini, esta per la sua nozze, Izzo Angelo, - notoriamente condannato negli anni '70 per violenza carnale e omicidio in relazione ai noti e gravi fatti del Circeo -, nel corso della detenzione aveva solidarizzato con i detenuti dell'eversione nera, finendo anch'egli per divenire un attivo collaboratore del giornale "QUEX". A partire però dal convegno tenutosi nel carcere di Ascoli Piceno nella seconda metà del 1983 fra costoro sulle stragi e sul comportamento da tenere nei confronti degli autori di queste, egli insieme a Sergio Calore (altro esponente del terrorismo nero) si era risolto alla collaborazione.

Così, il 19.1.84 e successivamente l'Izzo forniva una sequenza di informazioni sulla strage di Brescia e sull'omicidio di Buzzi Ermanno.

Costui, detenuto dal marzo all'agosto del 1977 nel carcere di S. Gimignano con Guido Gianni (altro protagonista con l'Izzo della vicenda del Circeo, in seguito evaso), aveva rivelato al compagno di essere stato corresponsabile insieme a un gruppo di giovani bresciani (i sopraminati Papa Angelino, De Amici Marco e Ferrari Fernando, cfr. par. fo l/c), collegati con giovani milanesi, Rognoni, Ballan e lo stesso Ferri Cesare, della strage di Brescia. Il Ferri la mattina del fatto si era trovato a Brescia, ma si era predisposto un alibi collegato con la sua frequentazione dell'università di Milano.

Queste confidenze erano state rese note all'Izzo dall'amico Guido Gianni durante la comune detenzione nel carcere romano di Rebibbia nel 1979.

Ritornati con queste rivelazioni all'istruttoria per la strage di Brescia, l'Izzo aveva avuto nel 1980 nelle carceri di Trani dal Latini, il quale gli aveva ri-

ferito che, nel corso della festa per le sue nozze alle quali era stato invitato, Ferri Cesare, gli aveva espresso la sua preoccupazione per le possibili rivelazioni sulla strage di Brescia che Buzzi Ermanno avrebbe potuto fare e aveva dichiarato che bisognava "tapargli la bocca".

Questa esigenza era stata resa nota dal Latini al Concutelli, il quale l'aveva raccolta non tanto per le preoccupazioni del Ferri, quanto per il pericolo incontrollabile che le propalazioni del Buzzi avrebbero potuto costituire per molti altri.

Il 5.3.84, nel corso di un lungo interrogatorio reso prima ai sensi dell'art. 348 bis cpp. e quindi come imputato nella questura di Bergamo ai s. procuratori di Firenze e Roma, il Latini finiva per confermare (non senza incertezza e resistenza) quanto rivelato dall'Izzo, soggiungendo che il Ferri gli aveva in precedenza confessato della sua partecipazione alla strage, gli aveva riferito di essere accusato da un prete, ma di avere un alibi con studenti di Milano; e che egli dell'intendimento del Buzzi di parlare era stato informato da Tuti, Azzi e Bonazzi.

Il Latini cercherà in seguito reiteratamente di ritrattare tali dichiarazioni nei successivi interrogatori (nei quali comunque protestava la sua innocenza, sostenendo che non aveva inteso portare un "messaggio di morte", ma solo riferire dei fatti), ma finirà sempre per confermarle, sino a quando non le ritratterà definitivamente della Macchi, del Ferri e degli altri, dichiarando di essere stato oggetto di pressioni e di avere riconosciuto le dichiarazioni dell'Izzo per timore di perdere i benefici ottenuti in precedenza.

Riappare in queste rivelazioni istruttorie per la strage di Brescia e per l'omicidio del Buzzi, che

venivano rimesse all'autorità giudiziaria di Brescia per competenza territoriale e connessione, gli atti processuali si arricchivano di ulteriori rivelazioni particolarmente legate alle vicende di Macchi Marias-
sa. Il Danieletti dopo il suo arresto a Pian

del Rascino aveva sposato il 20.6.79 Ferri Cesare, dal quale si era separata di fatto poco dopo (nel novembre del 1980) e legalmente nell'aprile del 1981. Nel 1982 aveva intrapreso una relazione con Danieletti Alessandro (arrestato il 30.5.74 a Pian del Rascino, cfr. sopra par. fo 1/a) e quindi, a partire dal giugno del 1984 con Fisanotti Giuseppe. Ma dal successivo novembre era divenuta la convivente di Segat Pierangelo.

Tutti e tre i predetti risultavano coinvolti in un'associazione per il traffico di stupefacenti della quale aveva finito per parlare il Segat, - reo confesso dell'omicidio di Zaccarelli Bruno (altro partecipe dell'associazione) -, il quale aveva chiamato in correità il Fisanotti, come capo dell'organizzazione, e il Danieletti come partecipe.

Fisanotti riferiva che la Macchi gli aveva confidato di avere condotto, con una vettura A/112 da lei guidata, il Ferri Cesare e i suoi complici a Brescia la mattina del fatto, essendo tuttavia ignara dei propositi dei suoi amici. A contestazione dell'inquirente che alla data del 28.5.74 la Macchi non aveva la patente, il Fisanotti ribadiva la circostanza del viaggio a Brescia della Macchi, del Ferri e degli altri, chiarendo che il particolare sulla conduzione della vettura era espressione di una sua deduzione tratta dal modo in cui la donna gli aveva riferito dell'episodio. Dal accertamento risultava comunque, non solo che la Macchi aveva conseguito la patente di guida il 24.11.77, ma che alla data del maggio 1974 avrebbe potuto

disporre ^{esclusivamente} di una ~~fiducia~~ ^{fiducia} del 24 della madre, nonché dal suo diario scolastico dell'epoca risultava assente ^{lo} giustificata solo nei giorni 24 e 25 maggio 1974.

Il Danieletti dopo il suo arresto a Pian del Rascino aveva reso confessione della sua partecipazione, insieme al minore Pastori Marco da lui chiamato in correità, all'attentato commesso il 25.3.74 contro la casa dello studente in Milano, e aveva finito per rendere nota la responsabilità dello stesso Pastori nell'omicidio commesso nella notte tra il 23 e il 24.3.74 in persona del giovane Terminello Lucio al Parco Lambro (responsabilità sino a quel punto rimasta coperta da una compiacente perizia balistica).

Dopo la vicenda della casa dello studente il Danieletti si era rifugiato presso Carlo Fumagalli e si era poi imbrancato con Esposti e gli altri al Pian del Rascino. Risolta la vicenda giudiziaria per la sua militanza nell'eversione nera si era coinvolto nel traffico di stupefacenti con il Fisanotti e il Segat, ma questi aveva avuto ragione di emarginarlo perché era poco affidabile negli affari per la sua tossicodipendenza, e di picchiarlo allorché aveva cercato di riprendere la relazione con la Macchi, nel frattempo divenuta la donna del Segat, ^{che} del Rascino era sua.

Il Danieletti rendeva anche lui una serie di informazioni sulla vicenda della strage di Brescia a partire dal 14.10.85, muovendo da un'iniziale posizione negativa ^{che} nella sua breve relazione con la Macchi, nulla di positivo e specificamente costei gli aveva rivelato dell'amaro sosteneva che i due l'avevano ^{avuto} dall'involgere per

XXXXXXXXXXXX

Ferri Cesare, accennando solo a una sua generica voglia di denunciarlo e rovinarlo per ritorsione, dello abbandono subito.

Ma infine il Danieletti aveva finito per dichiarare di avere avuto dalla Macchi e dallo stesso Ferri la confidenza sulla partecipazione di costui alla strage di Brescia, della cui conclusione si era detto insoddisfatto perché, ~~riassunto~~ le forze dell'ordine, l'obiettivo primo di colpire e terrorizzare gli avversari politici era stato raggiunto.

Riscontrava il Fisanotti sulla circostanza della l'accompagnamento del Ferri a Brescia da parte della Macchi (la quale avrebbe fatto anche a lui tale confidenza). Sosteneva che l'esplosivo per la strage era stato fornito al Ferri da Esposti e che altro esplosivo gli era stato fornito da Benardelli e Ciccone. Questi, detenuto con lui, leggendo sulla stampa che il Ferri era ricercato per la strage di Brescia aveva avuto una forte e immediata reazione, temendo che il ricercato avesse potuto impiegare nell'impresa l'esplosivo che lui e il Benardelli gli avevano a suo tempo fornito. Ancora, sosteneva che, nel corso della detenzione, il D'Intino era stato oggetto di persecuzione per il risentimento del Ferri, irritato dalla sua rivelazione agli inquirenti che la fotografia trovata indosso a Esposti a Pian del Rascino era sua.

La corresponsabilità del Ferri per la strage gli era stata confermata da Zani Fabrizio e Benardelli.

Tutti i referenti chiamati in questione dal Fisanotti e dal Danieletti negavano le circostanze e le confidenze loro attribuite in vario modo. La Macchi per condono nell'omicidio di Buzzi Branno sosteneva che i due l'avevano voluta coinvolgere per

risentimento contro il Segat.

Brogi Andrea parlava di una spartizione di esplosivi fra terroristi neri (tra cui il Ferri) in un incontro alle fonti del Clitunno.

Calore Sergio sosteneva che nel corso del convegno di Ascoli Izzo gli aveva confidato che responsabile della strage di Brescia era il Ferri, circostanza allora confermata da Giusva Fioravanti e Gilberto Cavallini, i quali l'avevano sostenuta come un fatto "notorio", che però definivano poi - personalmente interpellati - come una loro supposizione.

Il Ferri ribadiva la sua innocenza sia per la strage (ricordando il suo alibi) sia per l'omicidio del Buzzi. Ammetteva di aver parlato con il Latini della sua incriminazione per la strage, ma negava di aver fatto ammissioni di sorta e di avere dato mandato o comunque sollecitato la eliminazione del Buzzi.

2.- Sulla base delle risultanze sin qui sinteticamente esposte il Ferri Cesare veniva rinviato a giudizio per rispondere:

- a) di detenzione illegale di esplosivo;
- b) di porto illegale di esplosivo;
- c) di strage per attentare alla sicurezza dello Stato (artt. 110 e 285 cp.) - fatti commessi in Brescia il

28.5.74- ;
Stepanoff Alessandro era accusato di concorso nei delitti sopra indicati, per avere assicurato - previo accordo - al Ferri l'alibi destinato ad assicurargli l'immunità dalle conseguenze dei delitti stessi.

Il Ferri e Latini Sergio erano rinviati a giudizio per concorso nell'omicidio di Buzzi Ermanno, il

Il 23.5.74 la corte di assise che la convergenza
 Ferri per avere affidato al Latini il mandato a uc-
 cidere il Buzzi, mandato trasmesso dal Latini a Con-
 cutelli e Tuti, esecutori materiali del fatto.

La corte di assise di Brescia disponeva
 nel corso del dibattimento un accertamento giudiziale
 per verificare i tempi di percorrenza in autovettu-
 ra tra l'università cattolica di Milano e la chiesa
 di S. Maria in Calchera di Brescia, al fine di saggia-
 re per questo aspetto la affidabilità dell'alibi del
 Ferri. L'accertamento dava come risultato dei tem-
 pi di percorrenza varianti da un'ora e 26 minuti a
 un'ora e 33.

A conclusione del dibattimento la corte di
 assise di Brescia, con la sentenza 23.5.87, assolveva
 lo Stepanof con ampia formula dall'accusa di concor-
 so nei reati sub a) e b) - ascritti al Ferri - e,
 risolta in falsa testimonianza (art. 372 cp.) l'impu-
 tazione sub c) per lo Stepanoff, lo assolveva da que-
 sta con la formula del dubbio.

Con identica formula assolveva il Ferri e il
 Latini dai reati loro ascritti.

Considerava la corte, quanto alla posizione
 dello Stepanof, che la prova incompleta del suo men-
 dacio sulle circostanze dell'alibi rendeva plausibi-
 le, ma non offriva alcun elemento probatorio
 inotESI accusatoria dell'accordo previamente inter-
 corso per garantire al Ferri la copertura di un ali-
 bi, le cui circostanze, avvertate attendibilmente da
 altri testimoni, erano risultate vere.
 Sulla responsabilità del Ferri per la strage
 - soprattutto dalle dichiarazioni del Concutelli e
 del Tuti e dalla stessa personalità della vittima - che

ge del 28.5.74 la corte osservava che la convergenza delle dichiarazioni rese da Izzo, Latini, Fisanotti e Danieletti offriva una prova della confessione stragiudiziale del Ferri sulla sua partecipazione alla strage. Tuttavia, tale prova non era esauriente e compiutamente convincente, perché il ruolo del Ferri nel fatto friminoso non risultava affatto definito, ma generico e contraddittorio, sì da porre sensibili riserve all'attendibilità di una confessione stragiudiziale pur ripetuta in circostanze diverse.

Né l'aporia era superabile dalle altre circostanze particolari emerse, in specie dalla riconfezione operata dal sacerdote Gasparotti, dichiaramente incerta ^{anche} e obiettivamente tale per le modalità e il tempo in cui era avvenuta.

Il complesso alibi, peraltro, in più circostanze era stato asseverato da insospettabili testimoni, mentre la verifica dei tempi di percorrenza disposta - per le mutate circostanze obiettive nell'arco di oltre 10 anni - non ~~xxxxx~~ consentiva di ritenere sicuramente conciliabile la presenza (certa) del Ferri all'università ^{di Milano} e nelle prime ore della stessa mattina del 28.5.74 in Brescia.

Riguardo all'omicidio del Buzzi, la prova scaturita dalle convergenti dichiarazioni dell'Izzo e del Latini, pur trovando un qualche riscontro nel proposito manifestato dal Buzzi di fare delle rivelazioni nel giudizio di appello che li attendeva e per le quali mostrava di attendersi un'assoluzione, era tuttavia resistita e contrastata dal fatto che, in realtà, la vittima ^{autonomamente di} ma nulla sapeva ~~di~~ ^{positivo} sulla strage. E tale circostanza lasciava un apprezzabile margine al dubbio, - sorretto dalle dichiarazioni del Concutelli e dalle dichiarazioni oppositorie, una tale ^{di una} del Tuti e dalla stessa personalità della vittima -, che

il delitto, non avesse la sua causale nel mandato
(o istigazione) lanciato dal Ferri e trasmesso dal
Latini.
... come fatto di... delle loro...
... 3.- La corte di assise di appello, con
la sentenza 10.3.89, assolveva tutti gli imputati
dai reati loro ascritti per non avere commesso il
fatto.

I giudici di appello sostenevano le loro
conclusioni muovendo da una stringente analisi cri-
tica - nei loro molteplici aspetti subiettivi e o-
biettivi - delle dichiarazioni di Izzo, Latini, Fisa-
notti e Danieletti, per la quale giungevano alla con-
clusione che nessuna di esse presentava apprezzabili
elementi di attendibilità, non solo, ma le dichiara-
zioni del Latini, del Fisanotti e del Danieletti era-
no infine ricolleghi a un meccanismo perverso in-
nescato da quelle dell'Izzo, scaturite da ricostru-
zioni e deduzioni personali di costui, tratte dalle
notizie acquisite e ^{poi} prospettate come frutto reale di
confidenze ricevute per assicurarsi apprezzabili mi-
glioramenti della sua posizione.

Come già i giudici di primo grado, quelli di ap-
pello rimarcavano che tutte le dichiarazioni conver-
gevano nel collocare il Ferri a Brescia la mattina del
28.5.74 e nell'attribuirgli una parte nella strage, ma
al di là di questo non andavano, e anzi manifestavano
evidenti contraddizioni nel momento in cui si spinge-
vano cautamente oltre, parlando - in termini contrastan-
ti - delle finalità politiche dell'attentato, del conse-
guimento o non degli obiettivi prefissi e della presen-
za o non di complici del Ferri sul teatro operativo.
Attesa la mancanza di elementi di attendibili-
tà nelle dichiarazioni accusatorie, una tale su di una

circostanza dell' tutto generica e scarna finiva per apparire ai giudici di appello non ~~in~~ come elemento di verifica reciproca e incrociata delle informazioni, ma come fatto dimostrativo della loro provenienza da una fonte comune, la dichiarazione dell' Izzo, costruita sulla notizie che ampiamente circolavano sui mass-media e nei circuiti carcerari.

Analoghe, ma più convinte e penetranti, le riserve critiche dei giudici di appello, rispetto a quelle dei primi giudici, sulla ricognizione del sacerdote Gasparotti, la quale appariva poi, non incrinata, ma decisamente smentita dalle risultanze dello alibi, verificato come attendibile nella globalità delle sue circostanze.

Non solo, era stata proprio la divulgazione della ricognizione del Gasparotti a fornire il primo spunto alla dichiarazione dell' Izzo e poi a quelle degli altri.

Sull'omicidio del Buzzi i giudici di appello, muovendo dall' inattendibilità delle dichiarazioni dell' Izzo e del Latini, osservavano come l' ipotesi accusatoria della riferibilità del fatto alla volontà palesata dalla vittima di fare delle rivelazioni sulla strage di Brescia era confutata, a) dalla circostanza che certamente il Buzzi nulla sapeva di prima mano su tale fatto (come del resto già ritenuto dai giudici dell' assise); b) dall' insistenza di una propaganda nei circuiti carcerari sull' intendimento del Buzzi di fare un tal genere di rivelazioni; c) dall' attendibilità della causale indicata dal Concetti e dal Tuti per il omicidio, ampiamente riscontrata dalla personalità e dalle vicende del Buzzi, e da quella valutazione delle prove secondo i criteri ciò che di lui si pensava e riteneva nell' ambiente



dei detenuti dell'eversione nera, sotto per cui cir.

in tanto, Cass. 24.12.1971, Solazzi (C. 21.12.1971).

4.- Avverso la sentenza ha proposto ricorso
le dichiarazioni dell'Izzo, per il quale
so il procuratore generale (che nella discussione avan-
ti a questa corte é stato sostenuto ampiamente dalle
parti civili, ma non dal rappresentante della procura
generale presso questa sede), denunciando la nullità
della decisione con un'ampia e articolata censura in
chiave di vizi di motivazione per molteplici profili,
che di seguito si esaminano.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Comune alle articolate censure mosse con il
ricorso del PM. e agli interventi critici delle parti
civili che le hanno sostenute nella discussione ora-
le, é la premessa che la sentenza impugnata manifesti
un atteggiamento preconcepito di taglio assolutorio,
espresso - secondo il ricorrente - in una non giustifi-
cata diffidenza verso le dichiarazioni rese dall'Izzo,
alla cui ritenuta inattendibilità i giudici di appello
avrebbero poi adeguato l'impostazione critica demoli-
toria di tutte le altre fonti di accusa, incorrendo in
vizi di motivazione per carenze, contraddizioni e tra-
visamento di fatti.

L'esame della motivazione della sentenza non
consente di condividere questa critica di fondo, ma por-
ta, al contrario, ad affermare che essa si segnala per la
sua correttezza, e cioè per l'aderenza alle risultanze
processuali, per la completezza nel senso della sua at-
tenzione a tutti gli elementi rilevanti emersi, e per
il rigore logico-giuridico che qualifica la metodolo-
gia della valutazione delle prove, secondo i criteri



in tema di requisiti della motivazione

costantemente affermati da questa corte (per cui cfr., fra le tante, cass. 26.3.87, Coluccio; 22.6.87, Di Maio).

Le dichiarazioni dell'Izzo, certo processualmente qualificabili come testimonianza ma pur meritevoli di un particolare, prudente apprezzamento per la personalità del teste (come riconosciuto dallo stesso ricorrente), la chiamata in correità del Latini e le altre dichiarazioni accusatorie, ~~xxxiixix~~ dal Fisanotti e dal Danieletti, sono state vagliate, con metodo del tutto corretto, nei loro aspetti intrinseci ed estrinseci. E sia partitamente che nel loro insieme, in correlazione fra loro e con le altre risultanze probatorie, precisando i criteri adottati e i risultati conseguiti, in aderenza ai principi oggi canonizzati dall'art. 192 del nuovo c.p.p. (certamente nella specie applicabile, come esattamente è stato ricordato).

In particolare, non è giustificata l'affermazione che la corte di merito si sia sottratta alla doverosa valutazione incrociata delle risultanze delle dichiarazioni accusatorie, per apprezzarne la rilevanza e la significatività probatoria complessiva. Ma, - e ciò è rimarchevole ed eloquente -, proprio dall'esame complessivo e sinottico delle dichiarazioni, che già aveva portato i giudici di primo grado - pur ~~avendo~~ ^{diversamente orientati} nell'apprezzamento dell'attendibilità di esse - a cogliere un elemento obiettivo di dubbio che tale attendibilità incrinava, (cfr. sopra par. fo 2), la sentenza ha tratto ragione per affermare non la loro inattendibilità (già palesata, dall'esame, separato di ciascuna), ma bensì la loro riconducibilità a una comune matrice (cfr. sopra par. fo 4).

Ne risulta fondato l'assunto che nella ricerca dei dati obiettivi di riscontro delle accuse la sentenza non è proceduta con riferimento alla posizione del Ferrini alla strage di Brescia, per acquisi-

CORTE SUPREMA

tenza abbia preteso di individuare altrettante prove, che ovviamente, avrebbero reso, se non superflue, almeno complementari le risultanze delle dichiarazioni. E' vero invece che i giudici di merito hanno considerato le circostanze di riscontro indicate dall'accusa, valutandone la pertinenza e la concluzione rispetto al ruolo strumentale di rafforzare l'attendibilità (sotto l'aspetto estrinseco) di quelle dichiarazioni.

Ciò che appare, viceversa, chiaro è che le censure del ricorso - pur dedotte in chiave di vizi di vizi di motivazione - attingono a piene mani nel merito delle valutazioni delle prove compiute dai giudici di merito, prospettando soluzioni alternative e sostitutive rispetto a quelle cui i giudici di merito sono pervenuti seguendo un corretto procedimento logico giuridico.

Una tale operazione non è consentita in questa sede di legittimità senza violare il potere discrezionale del giudice di merito, ed è per ciò che, a conclusione di questa premessa, deve affermarsi che il ricorso del PM. va dichiarato inammissibile.

2. - La sentenza impugnata ha valutato l'attendibilità delle dichiarazioni dell'Izzo, considerando:

- la personalità del dichiarante, manifestata non solo dai suoi più remoti trascorsi giudiziari, ma anche dalla più recente condanna subita, nel corso della detenzione per possesso di stupefacenti;

- la correlazione tra la sua apertura alla collaborazione e il conseguimento di benefici nella detenzione.

Una correlazione deliberatamente perseguita dall'Izzo, come rivelato dalle dichiarazioni rese da Bongiovanni Ivano e Batestini, da lui sollecitate e rese di fatto, non vere proprio con riferimento alla posizione del Ferri e alla strage di Brescia, per acquisizione da seguito un suo percorso di revisione critica



re benemerente agli occhi dei magistrati, in una mani-

- la graduale e anche contraddittoria introduzione di variazioni sostanziali ^{circa il} ruolo attribuito al Ferri nella strage (autore materiale, supervisore, organizzatore, mandante), oppure ^{in un} momento in cui i timori del Ferri avrebbero collocato le possibili rivelazioni del Buzzi, se durante o dopo il giudizio di appello nel caso di esito sfavorevole di questo;
- la poca verosimiglianza dell'aver attribuito al Buzzi una dichiarazione confessoria sulla sua partecipazione alla strage resa al Guido, quando il Buzzi in nessun'altra circostanza, anche confidenziale, si era mai lasciato andare ad ammissioni del genere, essendosi sempre protestato estraneo in ogni sede. Come pure l'incongruenza del comportamento dell'Izzo, il quale, parlando al Calore nei giorni del dibattito di Ascoli della responsabilità del Ferri, nulla gli riferiva delle confidenze avute dal Guido e dal Latini;
- l'ambiguità e la non concluzionalità delle circostanze di riscontro esterno individuate dall'accusa, non pertinenti all'oggetto specifico della prova (ma confessione ^{estragiudiziale} del Ferri), ^{alle} condizioni generiche in cui essa sarebbe stata possibile;
- la mancanza di qualsiasi elemento originale nei contenuti delle dichiarazioni dell'Izzo rispetto a quanto già era emerso dal primo processo per la strage di Brescia; ^{con} conclusioni diverse.
- e, infine, la mancata conferma delle rivelazioni dell'Izzo da parte del suo referente Guido ^(evaso) o del supposto confitente Buzzi (ucciso), e la smentita, sia pure in sede di ritrattazione, del Latini.

Il PM. ricorrente oppone in a questo le seguenti osservazioni:

Il Izzo ha seguito un suo percorso di revisione criti-



l'ha

ca dei suoi trascorsi e più volte sinceramente manifestata; non, al di là di questo, si può affermare un

- la correlazione tra la collaborazione offerta dallo Izzo in più occasioni agli inquirenti e i benefici ottenuti per la sua condotta, non può essere posta come prova del fatto che egli abbia collaborato solo per questo, né dunque è valida ragione per disattendere le sue dichiarazioni;
- le variazioni rilevate dalla corte di merito nelle dichiarazioni dell'Izzo non riguardano circostanze essenziali e dunque non inficiano l'attendibilità del teste;
- il mancato riscontro dei referenti dell'Izzo alle sue dichiarazioni non è a lui imputabile e non inficia la loro attendibilità. La ritrattazione del Latini non risolve il riscontro da lui prima dato alle dichiarazioni dell'Izzo. E del resto, in altre occasioni, il Latini si è mostrato depositario di "scottanti" segreti e le sue informazioni sono state considerate attendibili.

E' agevole rilevare che ^{le} ora riportate osservazioni e argomentazioni hanno riferimento, in linea di massima, alle medesime risultanze e si pongono rispetto a esse in posizione specularmente contrapposta traendone conclusioni diverse.

Ma ciò evidenzia appunto che le censure del ricorrente, piuttosto che evidenziare carenze e illogicità di motivazione, ^{sono} propongono una sua valutazione complessiva diversa dalle risultanze enfatizzando con il concetto di "corrispondenza" con ciò che corrisponde alla sua ottica e sorvolando su altro con un apprezzamento di tendenziale svalutazione. E in questo si palesa il carattere squisita-

mente di merito delle sensure.

Se poi, al di là di questo, si vuole compiere un diverso approccio alle articolate critiche soffermandosi sulla loro sostanza, allora si deve osservare che la sentenza impugnata non ha aprioristicamente misconosciuto la credibilità astratta dell'Izzo, ma ha avvertito come a un complesso di elementi di valutazione intrinseca delle dichiarazioni, che non depongono per la loro credibilità (cfr. in proposito specialmente le dichiarazioni di Bongiovanni Ivano e del Battestini), si è contrapposta, in sostanza, una mancanza di riscontro (quale che ne siano state le cause) da parte dei referenti dell'Izzo.

Questo è il punto nodale di una verifica, alla quale i giudici di merito non potevano certo sottrarsi in presenza di un teste dalla personalità e dai comportamenti almeno ambigui, il quale, tra l'altro, portava nel processo non il contributo dell'informazione di fatti nuovi, ma la ricucitura di quel che il primo processo sulla strage e quello sulla morte del Buzzi avevano reso noto.

3.- Sull'attendibilità del Latini il ricorrente si sofferma sostanzialmente su questi punti:

- il carattere costante e circostanziato del racconto del Latini, specularmente a quello dell'Izzo, sull'incontro avuto con il Ferri, invitato alle nozze, e sullo incontro successivo del Latini con il Concutelli e lo stesso Izzo nel carcere;
- i precedenti, se pur indiretti, collegamenti del Latini con il Concutelli, la sua corrispondenza con Carlo Finio sempre nei riguardi la scelta del Latini e Terracciano sull'omicidio del Buzzi, e la sua propensione nelle successive conferme alle quali riottosamente dichiarata in articoli sul "QUERX" verso la punizione dei delatori;

- l'inattendibilità della ritrattazione in giudizio non giustificata adeguatamente e nella quale, peraltro, l'imputato finiva per confermare la realtà del colloquio avuto con il Ferri alle sue nozze, del successivo colloquio in carcere con i compagni di detenzione e delle informazioni avute da Tuti, Bonazzi e Azzi sull'intendimento del Buzzi di fare delle rivelazioni.

Orbene, a parte il carattere di merito delle censure sulle quali non si torna, la critica del ricorrente qui sorvola sull'approfondita analisi che la sentenza ha dedicato alla personalità del Latini, alla peculiarità della sua posizione e alla sua tendenza ricorrente a ritrattare le dichiarazioni rese in una situazione certo particolare, che almeno non depone a favore dell'attendibilità intrinseca dello imputato sia per la sua confessione che per la contestuale chiamata in correità.

La sentenza ha rilevato che il Latini, particolarmente vulnerabile per la preoccupazione di perdere i benefici che aveva acquisiti con la sua più recente condotta di detenuto e di collaboratore, venne sottoposto a un interrogatorio condotto con modalità legalmente discutibili, nel corso del quale le dichiarazioni rese dall'Izzo (che lo chiamavano in causa) gli vennero contestate in termini tali da indurlo a ritenere, non solo irrilevante, ma irrimediabilmente e irrimediabilmente pregiudizievole per lui la loro contestazione.

E il peso di queste prime dichiarazioni ha poi finito sempre per condizionare la scelta del Latini nelle successive conferme, alle quali rittrosamente perveniva perché posto pur sempre di fronte al momento di prendere posizione e quindi l'apice del processo.



desimo dilemma.

Di fronte a questo e al contenuto di informazioni sostanzialmente appiattite su quello delle informazioni dell'Izzo, non appare censurabile metodologicamente e logicamente l'esigenza avvertita dalla corte di Brescia di ricercare elementi esterni di attendibilità.

Main questo ha dovuto rilevare che tali elementi non andavano oltre la conferma della sussistenza (peraltro non contestata, neppure in sede di ritrattazione) dei colloqui con il Ferri prima e con i compagni del carcere dopo, lasciando del tutto scoperto il contenuto reale di tali colloqui, costituente il vero oggetto sul quale saggiare la credibilità delle dichiarazioni rese.

4.- Sulla valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni del Fisanotti e del Danieletti il ricorrente PM. osserva:

- che i predetti non hanno mostrato alcun risentimento verso la Macchi, della quale hanno riferito che accompagnò il Ferri e altri a Brescia la mattina del 28.5.74 del tutto in buona fede. E dunque non è giustificato l'assunto della sentenza di una volontà essere fatto come strumento di vendetta trasversale di costoro di colpire la donna per realizzare una vendetta trasversale contro il Segat;

- che il Danieletti ha mostrato la sua credibilità e la sua riserbenza riferendo in questo processo e in altri circostanze riscontrate obiettivamente; e che il rapporto tra la Macchi e il Ferri non ebbe inizio nel 1978 (come affermato dal Federici, falsamente) ma ben prima, e quindi l'episodio dell'ac-



compagnamento del Ferri a Brescia é plausibile e non screditato dalle incertezze del Fisanotti sulla circostanza se la Macchi fosse o non al volante della vettura;

- che la confidenza del Ferri sulla sua partecipazione alla strage é del tutto plausibile, in special modo nei confronti del Danieletti, il quale seppur conosciuto dal Ferri solo in carcere era tuttavia a lui noto come persona vicina a Esposti, cui egli era legato da solida amicizia.

L'evidente rilettura delle risultanze probatorie che si propone in questa sede trascura però le notazioni logiche della sentenza impugnata, esposte in un'organica e accurata disamina che non merita censura.

Che i due avessero buone ragioni di risentimento verso il Segat il ricorrente non contesta, ma sottovaluta che il solo fatto di asserire che la Macchi aveva accompagnato il Ferri a Brescia (pur dando atto della protesta di buona fede della donna) fu concretamente sufficiente a provocare nei suoi confronti la incriminazione per strage. E questo é un fatto che, a prescindere da altre accuse mosse non attinenti ai fatti del processo, ragionevolmente può essere letto come strumento di vendetta trasversale verso il Segat attraverso il coinvolgimento della sua amante in una grave vicenda giudiziaria.

La respiscenza del Danieletti (passato dal terrorismo nero al traffico di droga) é ragionevolmente messa in dubbio dalla sentenza, ricordando che egli ha potuto tentare, fornendo utili notizie, sulla morte al parco Lambro del giovane Terminello Lucio, per la quale, alla stregua delle sue stesse rivelazioni e dei fat-



ave la vettura diretta con il Pastori e gli altri
 ti accertati, non era perseguibile e fu ritenuto
 responsabile il solo minore Pastori Marco (cfr. par.
 fo 1/a della narrativa), ma non eguale attendibili-
 tà ha mostrato nella sua protesta di innocenza per
 la strage di Vaiano, in relazione alla quale la cor-
 te di assise di Firenze il 15.12.87 lo ha ritenuto
 colpevole.

D'altra parte, le informazioni del Danielelet-
 ti per ciò che riguarda le vicende di questo giudi-
 zio - intrinsecamente caratterizzate dal passaggio
 da una negativa completa a un crescendo di rivela-
 zioni - si sono in conclusione adeguate a quelle del
 Fisanotti, che gli venivano contestate.

Sulla nascita dei rapporti Macchi/Ferri la
 sentenza osserva che essa fu determinata dal Fede-
 rici (come dallo stesso affermato) nel 1978, e ritie-
 ne attendibile la notizia, poiché quella diversa
 (accreditata dalla stessa Macchi, ma poi ritrattata)
 che l'incontro sarebbe avvenuto ^{sin} dagli anni 1972/73
 nell'ambiente di p.zza S.Babila a Milano (notorio ri-
 trovo di giovani di destra), ~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ / ri-
 vetute testimonianze (Ambiveri, Boidi, Piccioli, Esposti,
 Imperatore e Zani), le quali hanno escluso la frequen-
 tazione della Macchi in quel tempo di p.zza S.Babila.

Il fondamento della plausibilità dell'episo-
 dio del viaggio a Mrascia nella mattina di quel 28.5.
 74 del Ferri e di altri su un'auto condotta dalla
 Macchi è almeno, e motivatamente, incrinata. Ma la te-
 stimonianza "de relato" del Fisanotti (decisamente
 smentita sempre dalla referente Macchi, come si è vi-
 sto) ha rivelato non incertezza, ma decisi ripensa-
 menti - stimolati da altrettante contestazioni - ol-
 tre che sulla circostanza che fosse la Macchi a gui-
 dare l'auto.



dare la vettura diretta con il Ferri e gli altri terroristi a Brescia, anche sulla vettura impiegata e sulla motivazione della partecipazione della ragazza al viaggio. E non si può tacciare di irragionevolezza, certamente, la riserva dei giudici di merito nei confronti dell'attendibilità intrinseca di una testimonianza, la quale manifesta simili ripensamenti allorché decise, precedenti affermazioni sono poste in discussione in base a fatti aliunde accertati ~~che rendono problematica la~~ ~~verosimiglianza~~ della partecipazione della Macchi a quel viaggio e con le modalità dalle teste indicate (cfr. ancora, sopra il par. fo 1/e della narrativa).

Né, ancora, può mettersi in discussione, sul piano della ragionevolezza, la riserva sulla plausibilità di una confidenza del Ferri ^{su} un fatto di tanta gravità come la sua responsabilità per la strage di Brescia al giovane Danieletti conosciuto in carcere da appena due giorni. E la singolarità del fatto non si risolve per la semplice dimestichezza che il Danieletti aveva avuto con Esposti, amico del Ferri. Né sulla plausibilità che il Ferri abbia parlato al Danieletti della sua vicenda giudiziaria, cosa che logicamente non implica in alcun modo che si sia spinto a palesare il segreto scottante della sua ^{reale} partecipazione alla strage.

Le rivelazioni del Danieletti non assumono poi una loro consistenza probatoria per il riferimento di due circostanze specifiche, che la sentenza impugnata ha analizzato, sotto il duplice profilo della loro reale consistenza e portata, e della loro rilevanza probatoria in rapporto al tema della decisione, che è quello della verifica della realtà della con-



fessione stragiudiziale che il Ferri avrebbe reso sulla sua responsabilità per la strage di Brescia.

Ci si riferisce qui agli episodi dei maltrattamenti cui sarebbe stato sottoposto in carcere D'Intino Alessandro (per avere rivelato che le fotografie in possesso dell'Esposti raffiguravano il Ferri) e quella della reazione del Ciccone alla lettura della notizia che il Ferri era perseguito per la strage di Brescia, temendo che l'inquisito avesse potuto impiegare l'esplosivo fornitogli a suo tempo da lui e da Benardelli (cfr. ancora il par. fo l/e della narrativa).

La sentenza ha osservato al riguardo che il comportamento del Ferri verso il D'Intino non andò oltre una fredda presa di distanza (del tutto plausibile ove si consideri la ripercussione giudiziaria venuta al Ferri dall'indicazione del D'Intino sulla fotografia) e che i pretesi maltrattamenti si risolsero in uno scherzo pesante giocato da un tossicodipendente al D'Intino versandogli dell'anfetamina nel caffè. Ma lo scherzo - per dichiarazione dello stesso D'Intino, che ha sempre negato di essere stato perseguitato dal Ferri o da altri per suo conto in carcere - in nessun modo è risultato riferibile al risentimento dell'imputato nei confronti del compagno di detenzione.

L'intrinseca portata del fatto è apparsa dunque limitata e non riferibile al Ferri. Ma al di là di questo, esso ha, come l'episodio Ciccone, una valenza probatoria del tutto generica ed equivoca, perché un risentimento del Ferri verso il D'Intino aveva una plausibile causa in un fatto del tutto estraneo al preteso coinvolgimento nella strage. E i timori del Ciccone implicavano di certo che si fosse trattato di un fatto non estraneo all'esplosivo da lui servato che dalla fonte di prova è in una emessa una



fornito fosse stato realmente impiegato come da lui
sospettato e temuto alla lettura della notizia di
stampa.

Di fatto, si è visto (par. fo 1/a della narrativa)
che la traccia costituita dall'esplosivo impiegato
è rimasta sostanzialmente sterile e nessun collega-
mento è stato possibile stabilire tra l'esplosivo
impiegato nella strage e quello dal Ferri o da altri
posseduto.

5.- Se l'esame comparato delle censure mosse
dal ricorrente (in verità in maniera piuttosto fram-
mentaria e sfilacciata) ~~xxxxxxxxxxxx~~ e dell'analisi puntuale, ordinata
e organica che la sentenza ha svolto sull'attendibi-
lità delle dichiarazioni rese dai personaggi "chiave"
della prova nel giudizio, evidenza che non di vizi
metodologici e logici si tratta, ma di una rilettura
nel merito delle risultanze processuali; un'atten-
zione particolare merita - a conclusione appunto del
vaglio delle argomentazioni critiche del ricorso al-
le valutazioni della sentenza su questo primo, fonda-
mentale materiale probatorio - la valutazione di sin-
tesi che i giudici di merito hanno a esso dedicato.

Ciò perché attraverso questa attenzione rimane
confutata la tesi della valutazione puramente anali-
tica e partitaria che ricorrente e parti civili hanno
attribuito alla sentenza, che, se mai, fosse, vera, co-
stituirebbe una indubbia carenza metodologica nell'esa-
me della prova.

Ora, la sentenza impugnata muovendosi in que-
sto su una linea di sostanziale convergenza con quel-
la di primo grado (anche se per le divergenze su altri
aspetti le conclusioni sono poi state diverse) ha os-
servato che dalle fonti di prova è emersa una



... i quali dunque non si sono sottratti
sola circostanza sulla quale vi é stata sostanziale
concordanza. E cioè che la mattina del 28.5.74 il
Ferri sarebbe stato a Bréscia e che, notato in una
chiesa intorno alle 8,30 (ora in cui ormai certa-
mente l'ordigno micidiale era stato collocato, cfr.
par. fo. 1 della narrativa) avrebbe cercato un ali-
bi falso ~~XXXXXX~~ attestante la sua presenza quella
mattina all'università cattolica di Milano.

Al di là di questo, ogni interrogativo volto a
chiarire quale attività concretamente il Ferri
avrebbe svolto in relazione alla perpetrazione del-
la strage, quale altro eventuale ruolo non di auto-
re materiale avrebbe altrimenti ~~avuto~~ o in aggiun-
ta svolto, quale esplosivo sarebbe stato impiegato
e quale specifico obiettivo politico l'attentato
avrebbe perseguito e chi fossero particolarmente
le vittime designate, é rimasto senza una chiara,
adeguata e coerente risposta. E ciò anche da parte
di chi, come il Latini e il Danieletti, sarebbero stati
i depositari di ~~certe~~ ^{dirette} confessioni stragiudiziali
da parte del Ferri medesimo.

La deposizione del Fisanotti poco aggiunge
alla circostanza sopra indicata e neppure essa dà
una qualche risposta ai su cennati interrogativi,
perché si/limitata a riferire del modo e del mez-
zo con il quale il Ferri sarebbe giunto a Bréscia
quella mattina. Ma il Fisanotti (lo si é visto), te-
stimone "de relato", é rimasto smentito dalla sua re-
ferente Macchi e, per molte altre ragioni, tale sment-
ita si é palesata almeno tale da fare ragionevol-
mente dubitare della credibilità del teste.

Su questo punto essenziale non pare che il
ricorrente abbia soffermato la sua attenzione cri-
tica. Eppure la considerazione ~~del giudice~~
del giudice



della stessa, con riferimento abbastanza eslicito al Ferri, come mandante, e il Latini come latore del messaggio al Ferri; le testimonianze dell'avvocato Bruno mandato al Concutelli, il quale vi diede esecuzione.

Palese in questa impostazione é l'argomento che la causale dell'omicidio Buzzi riporta certamente al

Ferri, perché esso venne perpetrato con spietatezza alla prima occasione utile dopo che si erano diffu-

se le informazioni che il Buzzi si proponeva di fare *delle rivelazioni*

nel processo di appello avanti alla corte di assise

di appello di Brescia (cfr. par. fo l/c della narrativa) che dal fatto che

A parte il tema dell'attendibilità delle rivelazioni dell'Izzo e del Latini sulle preoccupazioni espresse dal Ferri per le rivelazioni che il Buzzi avrebbe potuto fare e sul cd. "messaggio di morte" da

lui lanciato, tramite il Latini, al Concutelli, del quale si é già discusso, il ricorrente articola la sua critica alla sentenza impugnata sui seguenti argo-

menti:

- il Buzzi venne ucciso per il timore delle rivelazioni che avrebbe potuto fare in appello, come é dimo-

strato dalle dichiarazioni rese da Concutelli al

processo avanti la corte di assise di appello di

Bari il 23.4.85 (egli avrebbe ucciso il Buzzi perché responsabile della strage di Brescia e ~~perché~~ dopo

il delitto ebbe a sapere che la vittima si proponeva di fare delle rivelazioni su quel fatto e sulle

responsabilità di altri). Di tale proposito faceva

anche *anche* la testimonianza di Ugo Zucchi (compagno di detenzione del Buzzi); la lettera a firma apocrifa

Falsaci, Angelo, inviata dal Buzzi agli inquirenti *quali*

e nella quale *quali* annunciava che il "Falsaci" avrebbe potuto dare indicazioni specifiche sui responsabili



della strage; con riferimento abbastanza esplicito anche al Ferri; le testimonianze dell'avvocato Bruno Lodi, già difensore del Buzzi e del Latini, per il quale dell'intenzione del Buzzi erano edotti Tuti, Bonazzi e Azzi.

D'altra parte il Buzzi temeva fortemente per la sua incolumità alla vigilia della sua partenza per Novara, come attestato dalla lettera scritta da Lo Presti Giuseppe a Martinesi Gino, e secondo la quale il Buzzi per questo era disperato. L'atteggiamento preoccupato del Buzzi era stato veraltro rivelato anche dal fatto che egli, giunto a Novara, non si era risolto a uscire dalla cella se non quando era stato invitato dallo stesso Concutelli;

- la causali alternative dell'uccisione del Buzzi perché sospettato di essere stato inviato a Novara come confidente della polizia e delle autorità carcerarie, o perché considerato comunque un "infame" e omosessuale, il quale per soprammercato si spacciava per fascista, sono da escludersi alla stregua delle risultanze processuali. La prima perché sin dal novembre 1980 (pochi mesi dopo il colloquio Latini-Ferri al matrimonio del primo) il Concutelli aveva invitato Martinesi Gino, con un ermetica lettera, a tenersi distante dal Buzzi, e, a sua volta, Lo Presti Giuseppe, come sopra detto, aveva poi preannunciato alle Martinesi l'arrivo del Buzzi a Novara, disperato per tale trasferimento. La seconda perché la cattiva fama del Buzzi, era di antica data e non era ignota al Concutelli, il quale era stato detenuto dal primo e tuttavia non gli aveva in alcun modo nociuto. La partecipazione del Tuti al delitto era motivata al pari di quella del Concutelli, dal momento che l'intero gruppo che faceva capo all'opera in contatto con



quello cui apparteneva il Ferri.

validità delle dichiarazioni del Papa Angelino

Anche per questa parte le censure del ricorrente non incidono affatto sull'impianto metodologico e logico della sentenza, ma si risolvono nella riproposizione sostanziale dei motivi di appello, già confutati dalla sentenza impugnata, con la pretesa di un nuovo riesame in questa sede della valutazione del materiale probatorio.

Nel ^{sua}riproporre la tesi della causale dell'omicidio il ricorrente trascura due circostanze significative rilevate dalla sentenza impugnata.

La prima, è che nessuna cognizione diretta è dimostrato che il Buzzi possedesse della vicenda della strage, perché nessuna prova di una sua partecipazione a tale fatto è emersa nella complessa vicenda giudiziaria su tale fatto. E neppure ~~ha mai~~ ha mai mostrato di avere informazioni indirette, che non fossero mutate da ciò che le indagini giudiziarie avevano acquisito e che a lui erano note dagli atti del processo e dalle notizie stampa.

La seconda, è la personalità del Buzzi, accertata e definita nelle perizie psichiatriche come quella di un soggetto psicotico, con tendenze egocentriche, protagonistiche e istrioniche.

Riguardo alla prima circostanza la sentenza ha dimostrato che le confidenze che il Buzzi ~~aveva~~ aveva fatto arricchendo in questione anche ~~di~~ di ~~avere~~ avvertito al Guido Gianni (secondo l'Izzo, cfr. par. fo 1/e della sua ricostruzione, per i suoi contenuti la narrativa) sulla sua partecipazione alla strage e per il fatto stesso di essere affidata, ~~avrebbe~~ avrebbe con elementi di Brescia e altri di Milano (tra cui il Ferri) sono rimaste prive di verifica estrinseca e di dubbia attendibilità sotto il profilo della veridicità intrinseca (cfr. par. fo 2/e ~~del~~ motivazione) ~~che~~ ~~sono~~ ~~risultate~~ ~~spunti~~ ~~partiti~~ ~~dagli~~ ~~atti~~ ~~processuali~~ e/sono ~~risultate~~, fra l'altro, come una ricucitura della notizia del ~~1955~~ ~~media~~ ~~la~~ pista bresciana seguita nel primo procedimento

l'assunto della sua te di meglio che a *insedito* la
 Né ~~la~~ conoscenza di qualcosa di ~~avviso~~ *concre-*
 to sulla strage, poteva derivare dalle impressioni da lui
 lasciate ~~all'avvocato~~ all'avvocato Lodi (il quale come
 tali ~~le~~ aveva riferite in giudizio), peraltro smentite
 dal ~~l'altro~~ successivo difensore, l'avv. to Tedeschi, il
 quale escludeva che il suo cliente fosse in grado
 di fare nomi nel giudizio di secondo grado.

Il ricorrente non contesta, in sostanza, ~~che~~ *che*
 il Buzzi non fosse in possesso di notizie significa-
 tive sulla strage, ma risolve il problema consideran-
 do che non questo, ma ~~il~~ *il* preannunzio in sé della
 intenzione di manifestare ~~alcune~~ *in tal genere di* notizie avrebbe giu-
 stificato e determinato la sua uccisione.

Un simile apprezzamento è almeno discutibile
 e poco toglie alla valutazione della sentenza, per la
 quale se in sostanza nulla il Buzzi poteva concreta-
 mente rivelare perché nulla sapeva, la sua soppressio-
 ne per "tappargli la bocca" non aveva alcun senso
 anche nella logica non certo legalistica di personag-
 gi come il Concutelli e il Tuti.

Maneppure la voce che il Buzzi si proponesse di
 fare rivelazioni era di fatto diffusa nell'ambiente
 carcerario dell'eversione nera, perché - ha rilevato
 la sentenza - Tuti, Bonazzi, lo stesso Izzo hanno smen-
 tito al riguardo il Latini, mentre il Concutelli ha
 riferito di avere appreso di questo proposito dopo
 l'uccisione del Buzzi, che ha comunque sempre riferi-
 to ad altra causale. Né a dar corpo a una simile voce
 potevano valere le impressioni generiche destinate dal
 Buzzi nell'avv. to Lodi e nella madre oppure le erme-
 tiche confidenze fatte al compagno di detenzione
 Ugo Zucchi, fin troppo manifestamente espressioni del-
 la personalità anomala del Buzzi, il quale non tra-
 di servizi segreti, come il Buzzi accoltellato, nella

aveva trovato del resto di meglio che affidare le sue rivelazioni all'espedito di una sua lettera sottoscritta con firma anocriфа di un terzo, che quelle rivelazioni avrebbe dovuto attestare. *(e non si vede come!)*

Sui timori palesati dal Buzzi per il trasferimento a Novara - osserva la sentenza - al di là di un disappunto espresso anche con atteggiamenti istrionici coerenti con la sua personalità, sta di fatto che egli, nel pur protratto braccio di ferro instaurato con il ministero di gg. per opporsi al trasferimento, canorrendo alle autorità carcerarie locali che gli avevano riconosciuto una certa benevolenza per il suo comportamento e al giudice di sorveglianza, sta di fatto che mai mise in campo i supposti timori per la sua incolumità personale, se non collegati all'obiettivo turbolenza di quel carcere novarese, dove già poco prima altri due detenuti erano stati uccisi.

La causale dunque dell'omicidio del Buzzi ben trovava più adeguato fondamento nella stessa personalità del Buzzi, considerato nell'ambiente della eversione nera un confidente dei carabinieri, un omosessuale e un corruttore, così come apertamente dichiarato dal Concutelli e dal Tuti, il primo dei quali non aveva fatto mistero di questo con il Calore.

La tesi non era resistita dalla lettera inviata dal Concutelli al Martinesi, di contenuto del tutto generico e ambiguo, né dal precedente, inoffensivo comportamento dello stesso Concutelli verso il Buzzi risalente al 1977, allorché il leader nero, da poco in carcere, era più preoccupato della sua evasione e poco conosceva il suo compagno di detenzione. Né si era diffusa fra i detenuti dell'eversione nera la campagna diretta a colpire gli "infami" e i personaggi sospettati di collusioni con i servizi segreti, come il Frada accoltellato, nella

La riferibilità della strage a "ordine nero"

... tendenze eversiva e terroristica del Ferri non sintomaticamente, nello stesso carcere di Novara.

In una temperie di tal genere non poteva sorprendere la pronta risposta del Tuti alla proposta di coadiuvarlo nella soppressione del Buzzi, risposta coerente con la personalità del Tuti stesso, la cui figura di leader era affidata alla facilità con il quale ricorreva all'omicidio.

7.- Le censure del ricorrente sulle valutazioni della sentenza riguardo alle responsabilità del Ferri e dello Stepanoff per la strage si articolano sui seguenti punti:

- 1) l'attendibilità di Izzo, Latini, Danieletti e Fisano;
- 2) la riferibilità della causale dell'omicidio del Buzzi all'istigazione del Ferri, preoccupato delle sue annunciate rivelazioni;
- 3) la riferibilità certa della strage di Brescia all'organizzazione di "ordine nero" del quale il Ferri era stato parte attiva con ruolo di leader;
- 4) l'attendibilità della ricognizione del Ferri compiuta dal don Gasparotti;
- 5) l'inattendibilità della testimonianza di alibi resa dallo Stepanoff, strumentalmente collegata e preordinata alla copertura della presenza del Ferri a Brescia la mattina del 28.5.74.

Anche per questa parte il ricorso del PM. ri conferma la sua strumentalità alla ricerca di un riesame di merito, sulla ~~comprensiva~~ valutazioni del materiale probatorio, ampiamente e congruamente compiuta dalla sentenza impugnata con riferimento a ciascuno dei punti su elencati.

L'esame delle censure svolto sotto i par. precedenti (da 2° a 5°) rende superflua ogni altra considerazione riguardo ai punti 1° e 2°.

La riferibilità della strage a "ordine nero"

e la militanza eversiva e terroristica del Ferri non
 offrono - giusta quanto osservato dalla sentenza impu-
 gnata - più che un sospetto a carico del Ferri, dal mo-
 mento che non è consentito trarre argomentazioni
 di rilevanza probatoria dal concetto del cd. "tipo
 di autore".

quarto.

Sul ~~xxxxx~~ punto il ricorrente si diffonde nel-
 la illustrazione dell'attendibilità della ricogni-
 zione, argomentando sull'immediatezza della ricogni-
 zione della fotografia del Ferri apparsa sui giorn-
 ali di Brescia; sulla corrispondenza della descri-
 zione preliminare alla ricognizione formale ^{e fisionomica} dalla
 caratteristiche somatiche del Ferri; sulla positività
 dell'esito della ricognizione, nella quale il Gaspa-
 rotti non mancò di rilevare il ^{e la mancanza} ~~valore~~ e la magrezza
 del Ferri ~~di barba e baffi~~ di barba e baffi (maliziona-
 mente predisposta dallo stesso Ferri, secondo il rito
 corrente); sulla plausibilità che il Ferri, predispo-
 sto l'attentato, avesse, per difficoltà tecniche e or-
 ganizzative, trovato opportuno rifugio nella chiesa
 di S. Maria in Calchera onde sottrarsi a eventuali
 controlli.

Andando oltre le pur serie riserve espresse
 sull'attendibilità della ricognizione dal giudice
 istruttore ~~xxxxx~~ (allorquando ebbe a proscioglie-
 re il Ferri nel primo procedimento, cfr. par. fo l/c
 della narrativa) e dalla corte di primo grado, la
 sentenza impugnata ha particolarmente approfondito
 anche questo punto, rilevando:
 - che l'attenzione del teste già da circa un mese
 prima della ricognizione formale si era focalizza-
 ta sull'immagine apparsa sul giornale, si da far
 giustificatamente temere che nella memoria del te-
 ste l'immagine fotografica si fosse sovrapposta a
 quella del teste di Ferri - una condotta certa-
 mente non idonea a cessare ingenerato, non

quella della persona incontrata in chiesa; - che il Gasparotti, pur riconoscendo il Ferri, non diede affatto una descrizione preliminare certamente conforme alle caratteristiche del Ferri, né si mostrò sicuro, avendo rilevato, oltre alla mancanza dei baffi e della barba, un colorito più pallido e una corporatura più magra.

E certo - ha ricordato la sentenza - il problema non si risolve ipotizzando una maliziosa predisposizione del Ferri alla ricognizione (addirittura con una cura dimagrante), dal momento che l'allontanamento dell'imputato dallo Stato con documenti falsi e la sua latitanza - cui pose fine spontaneamente dopo la divulgazione della notizia della sua incriminazione per la strage - furono determinati dalla inchiesta e dalle ripetute perquisizioni a suo carico per altri fatti, e solo incidentalmente egli era stato richiesto, in quel contesto, di dar conto di sé con riferimento alla mattina del 28.5.74, ed egli aveva sin da allora indicato il suo alibi;

- che la certezza mostrata dal Gasparotti nella sua deposizione al dibattimento non è coerente con le riserve espresse in sede di ricognizione e ben può essere frutto della suggestione delle successive vicende del procedimento;

- che, infine, la presenza in chiesa del XXXI giovane con il quale il Gasparotti si era intrattenuto mostrandogli i quadri, mal si conciliava con la sua identificazione nel Ferri. A parte infatti la inspiegabilità di una sua presenza in quel luogo a circa un km. dalla piazza della strage (e certo una spiegazione non è venuta dalle difficoltà tecniche supposte dal Danieletti!), essa è apparsa almeno singolare - se riferita al Ferri - una condotta certamente non idonea a passare inosservato, come sarebbe stato logico attendersi.

Sembra di tutta evidenza che i rilievi ora riassunti possono anche essere suscettibili di critica in sede di merito, ma non offrono sicuramente alcun varco a una censura sotto il profilo metodologico e logico, apprezzabile in questa sede.

Altrettanto deve dirsi riguardo alla motivazione della sentenza della corte di Brescia sul quinto punto.

Il ricorrente articola la sua censura riguardo all'attendibilità della testimonianza dello Stepanoff sulle circostanze già rassegnate sub par. fo 1/b della narrativa, e cioè:

- il comportamento del Ferri, allontanatosi dall'Italia dopo avere avuto sentore dei sospetti a suo carico per la strage, salvo a pilotare dall'estero la predisposizione del suo alibi e rientrare quando fu sicuro del fatto suo;

- le contraddizioni emerse tra Carminati Ezio, Beretta Adele e Lo Rex Stefano (titolare e addetti ^{rispettivamente,} a uno stand del mercato ortofrutticolo, ~~ove lavorava anche lo Stepanoff~~), da una parte, e costui dall'altra;

da parte del Ferri
- l'induzione di una teste certamente falsa come la Zumbini Manuela e il rimprovero ^{da lui} mosso al Federici per avere collocato la richiesta di un passaggio per la università alla vigilia del 28.5.74 (data in cui, secondo il Ferri una simile richiesta era stata rivolta ^{invece} allo Stepanoff), piuttosto che a una data anteriore;

- la compatibilità temporale tra la presenza del Ferri verso le 8,30 alla chiesa di S. Maria in Calcheta attraverso la testimonianza della chierichera di Brescia, e un'ora dopo all'università catodica e della Parati Daniela, la quale aveva col-

tolica di Milano, dal momento che i tempi di concorrenza verificati circa dieci anni dopo non erano attendibili per le mutate condizioni del traffico.

Anche su questi punti, in ordine ai quali si ripropongono le ragioni dell'appello, la sentenza ha dato una congrua risposta, talché non é ammissibile tornarvi sopra in questa sede senza incidere il potere discrezionale del giudice di merito.

La corte di Brescia ha infatti osservato:

- che l'allontanamento del Ferri (come già sopra ricordato) non può essere ricollegato, alla stregua delle risultanze processuali, ai sospetti emersi a suo carico per la strage (riguardo ai quali egli aveva già indicato il suo alibi), ma all'inchiesta e alle perquisizioni nei suoi confronti per altra causa. D'altra parte il Ferri si allontanò dall'Italia ~~per~~ prima che i giornali divulgassero la notizia dell'identificazione fotografica fatta dal Gasparotti;
- che le contraddizioni Stepanof- Carminati si erano risolte, in sede di confronto, con il riconoscimento da parte del secondo della plausibilità di un'assenza del primo dal mercato, mentre le altre non avevano un'incidenza decisiva per la loro dichiarata incertezza;
- l'induzione della teste Zumbini (di certo falsa) non aveva avuto pratica rilevanza, perché era stata compiuta per dimostrare un fatto vero (l'incontro all'università con il Paolini), altrimenti poi verificato attraverso sia la testimonianza dello stesso Paolini e della Rapetti Daniela, la quale aveva col-

mato i ricordi incerti del Paolini sulla data dell'incontro con il Ferri.

Il rimprovero mosso dal Ferri al Federici non aveva avuto una rilevanza, perché mosso dopo che il Federici era stato sentito dal giudice istruttore e questi aveva prosciolto l'imputato. Per altro, era ben possibile un errore nel ricordo del Federici, il quale all'epoca dei fatti era solito intrattenersi con il Ferri e altri a giocare a carte alla sera; - che il mutamento delle condizioni del traffico non poteva comunque ridurre il tempo di percorrenza tra S. Maria in Calchera (Brescia) e l'università *di Milano* al di sotto di un'ora, e già alle 9,30 circa il Ferri si era incontrato all'istituto di storia della filosofia con Roberto Grioni, come da questi affermato.

8.- Dimostrato che la sentenza impugnata è sorretta da congrua e logica motivazione il compito di questa corte è esaurito e non può certo spingersi - secondo una singolare richiesta avanzata dalla difesa dell'imputato Ferri nella sua memoria difensiva - a correggere l'insindacabile accertamento di fatto dei giudici di merito per fondare l'assoluzione ampia, pronunciata dalla corte di Brescia, sull'affermazione dell'innocenza dello imputato piuttosto che sulla mancanza di prove della sua colpevolezza.

Quale che sia la motivazione, ai sensi dello art. 479 c.p.p. la formula assolutoria è quella ampia che la corte di merito ha adottato, e dunque la pretesa della difesa è inammissibile per carenza di interesse oltre che per l'intangibilità del giudizio di fatto in questa sede. Ed è del tutto a sproposito il riferimento all'art. 538 c.p.p., che prevede la cor-

reazione degli errori di diritto e l'erroneo richiamo a testi di legge non pertinenti, e non la correzione degli errori di fatto.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Deciso il 13.11.89

Il presidente

Il consigliere est.

[Handwritten signature]

~~IL CANCELLIERE~~

DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
19 APR 1990
IL CANCELLIERE

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta
del Sig. TRIBUNALE di BRESCIA in forma legale.

Roma, li 10 NOV. 1998



IL CANCELLIERE
Dott.ssa Annamaria Cusani

Annamaria Cusani